



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

39. Essendosi avuti diversi &c. Edictum quo antiqua prohibitio
Quatrenorum æreorum exterrorum instauratur.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

Seus extorquere recognitionem Serenissimi Sabaudis Ducis, & Principis Pedemontis in supremum eorumdem locorum Dominum, & alias latius, prout ex literis monitoriis per Nos relaxatis, & expeditis die 11. Decembris 1717., & Declaratoriâ Sententiâ per Nos hodiernâ die defuper legitimè latâ, ad quas &c. Instante Illustrissimo Domino Joanne Carolo Piancastello Commissario Generali Reverendæ Cameræ Apostolicæ Romæ, hac die 13. Augusti 1718.

Jo: Baptista Card. Spinula Camerarius.

Amoventes, lacerantes, aut aliquo modo deturpantes sint ipso factò eisdem Censuris innodati, & excommunicati, ut supra.

Joannes Baptista Card. Camerarius.

Dominicus Antonius Gallofus R. C. A. Secretarius, & Cancellarius.

XI.

EDICTUM

Quo antiqua prohibitio Quatrenorum æreorum exterorum instauratur.

Annibale di S. Maria in Cosmedin Diacono Cardinal Albani, della S. R. C. Camerlengo.

Essendosi avuti diversi ricorsi, che nello Stato Ecclesiastico si siano cominciati ad introdurre, e smaltire una gran quantità di Quattrini di rame forastieri, e particolarmente francesi con notabil pregiudizio de' Sudditi Pontificii, e del Commercio, per esser mancanti nel loro intrinseco valore comparativamente alli quattrini di rame, che si battono nella Zecca di Gubbio detti comunemente quattrini Papali, e volendo la Sanità di Nostro Signore ovviare, e provvedere ad un tal disordine, ci ha comandato, che inerendo al parere d'una Congregazione deputata da Sua Beatitudine sopra il regolamento delle monete, ne rinoviamo le proibizioni altre volte pubblicate intorno à detti quattrini di rame forastieri, con aggravarne ancora le pene, affinche le dette proibizioni sino punctualmente eseguite.

§. 1. Per tanto d'ordine espresso datoci in voce da Sua Beatitudine, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengo, non recedendo dalle proibizioni contenute ne' Bandi de' nostri Predecessori, e particolarmente in quello pubblicato li 31. Luglio 1699., e sotto scritto da Monsignore Anguisciola allora Presidente della Zecca, anzi quelle rinovando, confermando, & approvando, eccetto che in quello fossero contrarie alle presenti, ordiniamo, e comandiamo, che nel termine di due mesi prossimi dalla pubblicazione del presente nostro Editto in Roma, e suo Distretto, e di tre mesi prossimi dalla pubblicazione del medesimo in altre Città, Luoghi, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico fuori del Distretto mediamente, & immediatamente soggetti s'intendino affatto in tutto, e per tutto proibiti, e sbanditi irremissibilmente i detti quattrini di rame forastieri, e specialmente francesi di qualsivoglia sorte, e lega; conforme in effetto col presente nostro Editto proibiamo affatto, e sbandiamo tutti li detti quattrini, in modo che per l'avvenire dopo il termine, come sopra, prefisso non possano in verun modo, nè sotto qualsivoglia pretesto, o causa ritenersi, spendersi, riceverli, e contrattarsi, non solo in Roma, ma nè anche in tutto lo Stato Ecclesiastico sotto pena à chi contravenisse

(dopo il termine come sopra accennato) tanto in ritenere, come in ricevere, e spendere detti quattrini, non solo della perdita di essi, e di sedici dieci per ciascun quattrino, che si ritrovasse; ma anche di tre tratti di corda da darlegli irremissibilmente, & altre pene pecuniarie, e corporali anco maggiori ad arbitrio nostro, e di Monsignor Presidente della Zecca, all'esecuzione delle quali si procederà con ogni rigore, nè si ammetterà veruna scusa à qualunque Artista, o Bottegaio di aver preso, o ritenere inavvedutamente i detti quattrini proibiti, comè nè anche di non averli preso loro, ma i suoi Garzoni, Fattori, e Ministri; Avvertendo ogn'uno, che passò il sopradetto termine si manderanno gli Ufficiali, & Essecutori, & altrettante volte, quante occorrerà à far le ricerche, e perquisizioni per le botteghe, e case, e tutti quelli quattrini proibiti, che trovaranno, li acquistaranno, e guadagneranno per se medesimi gli Ufficiali, & Essecutori, alla denuncia delli quali si darà piena fede colla deposizione d'un sol Testimonio idoneo, & il simile si praticarà con qualsivoglia Accusatore, che dasse notizia delli Contraventori, poiche tutti i quattrini proibiti, che mediante la sua rivelazione si trovaranno, ancorche ascendessero à qualsivoglia notabil quantità, si applicaranno, e si divideranno fra esso, egl'Essecutori, e l'Accusatore sarà tenuto segreto; Con questo però, che tanto l'Accusatore, quanto gl'Essecutori debbano denunciare negl'Atti dell'istrascritto Notaro ciascuna invenzione, che si farà, affinche da Noi, o da Monsignor Presidente sudetto possano darli quegli ordini, che si stimaranno opportuni per il sudetto effetto.

§. 2. Et affinche tutti quelli, che si trovassero presso di loro detti quattrini, possino farne esto dentro il termine sopra prefisso, ordiniamo, e comandiamo, che à tenore di quello fu prescritto in d. Editto delli 31. Luglio 1699. debbino gli abitanti in Roma, e suo distretto far il termine di due mesi prossimi averli portati nel Banco di Giacomo de Romanis Zecchiere di Roma, dal quale riceveranno per ogni venti bajocchi di detta moneta proibita bajocchi undici di buona moneta, e fuori di Roma, e suo distretto vogliamo, che tutte le Comunità de' Luoghi, Castelli, Terre, e Città sudette dentro il termine à loro parimente, come sopra, assegnato di mesi tre, debbano far raccogliere tutti li detti quattrini, come sopra, proibiti, e banditi, e mandarli subito à loro spese in mano del Tesoriere Camerale di ciascheduna Provincia, dal quale li faranno pagati, come in Roma per ogni venti bajocchi di detti quattrini proibiti bajocchi undici di moneta buona, e passati li sudetti termini rispettivamente quelli, che li spenderanno, riceveranno, contrattaranno, o riterranno s'intenderanno incorsi nelle pene sopradette senza veruna remissione, nè si ammetteranno pretesti di qualsivoglia sorte.

§. 3. Per togliere poi affatto l'eso delli sudetti quattrini proibiti, e per impedire al possibile l'introduzione di quelli sì in Roma, come in tutto lo Stato Ecclesiastico, ordiniamo, & espressamente comandiamo, che passati li sopradetti termini rispettivamente, come sopra prefissi & assegnati, qualunque persona di qualsivoglia Stato, grado, e condizione, miuna eccettuata; che si troverà, che facesse incetta delli sudetti quattrini proibiti, e banditi dentro la Città di Roma, & in ogn'altro luogo, e Città, dove si trovasse, incorra nella pena della Galera per cinque anni. E chiunque come sopra si trovasse, che ne facesse incetta da luogo à luogo dentro lo Stato Ecclesiastico, incorra nella pena della Galera per dieci anni. E chi in qualsivoglia modo, e qualsivoglia strada introducesse per se stesso, o per mezzo d'altri

li sudetti quattrini proibiti dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia luogo forastiero, incorra nella pena della Galera in vita. All'effecuzioni delle quali pene si procederà irremissibilmente, e con ogni rigore anco per inquisitione. Volendo, che chiunque accusarà, o darà notizia di tali Contraventori, di tutta quella quantità di quattrini, che mediante la sua relazione si trovarà appresso li detti Incettatori, & Introduttori, ne guadagnino il terzo libero, e franco per se, & il restante resti applicato alla Reverenda Camera Apostolica con qualche partecipazione anco all'Effecutore ad arbitrio nostro, e di detto Monsignor Presidente. Dichiarando, che per Incettatore sarà tenuta, e riputata per gl'effetti sudetti ogni, e qualunque Persona, come sopra, alla quale dagl'Effecutori, & altri fosse trovata maggior quantità dieci scudi delli sudetti quattrini proibiti, passati li sopradetti termini, come sopra, rispettivamente assegnati, incaricando strettamente a tutti li Vice-Legati, Governatori, e Podestà di qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo dello Stato Ecclesiastico, e loro Luogotenenti, & Auditori l'effecuzione del presente Bando, e di quanto in questo si contiene, quale affisso che sarà in Roma ne'luoghi soliti, e nelle Città, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico, attingerà ciascheduno, come se li fosse stato personalmente presentato. Dato in Roma nella Camera Apost. questo dì 19. Ottobre 1719.

F. Ricci Chierico di Camera, e Presidente della Zecca.

Gio Carlo Piancastelli Commissario Generale.

A. Gaetano Frosi Segr. di Camera.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curiae Innocentianae, ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis, ut moris est, per me Thomam de Unionibus Apost. Curf.

Franciscus Bartolottus Mag. Curf.

XV.

E D I C T U M .

Quo introductio quorundam Pannorum laneorum inferioris qualitatis ab exteris Ditionibus in Statum Pontificium, eorumque retentio, commercium, ac usus post annum à die promulgationis ejusdem Edicti computandum sub gravibus penis interdicatur.

Annibale di Santa Maria in Cosmedin Diacono Cardinale Albani, della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

Rispettando la Santità di Nostro Signore il gran danno, che risentono i suoi Sudditi dall'introdursi, e venderli dentro lo Stato Pontificio alcune specie di Pannine di lana fabricate fuori di Stato, & il grand'utile, e vantaggio, che ne riporterebbero, ogni qual volta simili merci coll'impiego di numerose Persone si fabricassero dentro lo Stato Ecclesiastico, dove non mancano nè Laine in abbondanza, nè Lavorieri, e fabriche à sufficienza, le quali da qualche tempo in qua restano inutili per la gran'introduzione di dette merci forestiere con danno notabile de Poveri, i quali impiegavano la loro opera, e fatica in simili Lavorieri, & ora si trovano in estrema mendicità

fenz' alcun'impiego: da i clamori de' quali eccitata la Santità Sua (per provvedere al bisogno de suoi Sudditi) ha deputato una Congregazione particolare, la quale è stata di sentimento poterli per ora proibire certa specie di Pannine di Lana di basso valore, come si esprimerà in appresso, le quali si possono commodamente fabricare ne' Lavorieri, che si travano dentro lo Stato Ecclesiastico, & avendo la Santità sua approvata la detta risoluzione, ci ha comandato di farne la pubblicazione con nostro Editto.

Per tanto d'ordine, come sopra, datoci à voce da Nostro Signore, e per autorità del nostro Ufficio di Camerlengo, ordiniamo, e comandiamo, che dopo il termine d'un anno da computarsi dal dì della pubblicazione del presente nostro Editto, non si possino non solo introdurre per mercanzia, e per vendere, nè nè anche per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico tanto immediatamente, quanto mediatamente soggetto, comprese ancora le Legazioni di Bologna, e Ferrara, i Panni di Lana d'inferior qualità, cioè: *Panni dell' Isola, d' Arpino, di Piè di Monte, di Cerreto di Regno, di Morcone alti, e bassi, e di qualsivoglia qualità. Panni di Germania ordinarii di qualsivoglia sorte, Panni di Francia ordinarii detti Panni di Sevo, Ventisefini alla Cavalliera, o Carcaffone di qualsivoglia qualità, Panni di Brisfol, e del Nort ordinarii di qualsivoglia qualità: E Panni, e Rafcia di Bergamo, e Salonnichi*: sotto pena delle perdita di simili Panni, e di scudi trecento monera per qualsivoglia quantità, che s'introducessero tanto per mercanzia, quanto per uso proprio dentro lo Stato Ecclesiastico da qualsivoglia Persona Laica, anche di qualsivoglia Dignità, o preminenza, cioè Conti, Marchesi, Duchi, e Principi, & anche Ecclesiastici di qualsivoglia Ordine, & Istituto Secolare, o Regolare, Cavalieri di Malta, Compagnia di Gesù, Vescovi, Arcivescovi, e altri, de quali per comprenderli fosse necessario di farne specifica, & individua menzione, di manietta che tutti tanto Laici, che Ecclesiastici siano compresi sotto la detta proibizione, e sotto la detta pena, quale si dovrà applicare per una terza parte all'Accusatore, quando vi sia, e l'altre due parti alla Camera Apostolica, senza speranza di alcuna remissione, o grazia da ottenersi da chi contravenisse al presente nostro Editto; abrogando ancora qualsivoglia Privilegio, che potesse in ciò competere à qualsivoglia Mercanti, o Fiere dello Stato Ecclesiastico, nelle quali scorso, che sarà l'anno sudetto, non si potranno nè introdurre, nè vendere dette Pannine sotto la sudetta pena, esortando gl' Eminentissimi Signori Cardinali Legati, e comandando à tutti i Governatori, e Presidenti dello Stato Ecclesiastico ad invigilare, che scorso detto termine, simili Pannine non s'introduchino per Mercanzia, nè per uso proprio, e che non si vendino dentro lo Stato, altrimenti detti Governatori, e Presidenti incorreranno l'indignazione di Nostro Signore, e saranno rimossi da i loro Uffizii, e Cariche.

Et affinché questa Proibizione abbi il suo effetto, vogliamo ancora, & ordiniamo, che scorso, che sarà detto termine si possa procedere per inquisitione, & ex officio contro qualsivoglia Trasgressore, & anco contro quelli che si servissero di dette Pannine per uso loro proprio, in maniera che scorso il termine prefisso non solo non si possa introdurre, nè vendere dette Pannine, nè anche da chi le avesse comprate, si possino mettere di nuovo in opera, proibendo sotto le pene sudette tanto à quelli, che le avessero comprate, di farle porre in opera la prima volta dopo scorso detto termine, quanto alli Sartori di lavoro

rar